



COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 70 DEL 24 AGO, 2010

GIORNATE ED ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL SINDACO

VISTO l'art. 36 della Legge 08.06.1990 n° 142;

VISTI gli artt. 12, 13 e 14 della Legge Regionale 23.12.1999 n° 28;

VISTO il Decreto dell'Ass.to Reg.le alla Coop., Commercio, Artigianato e Pesca n° 889 in data 30.05.2001;

VISTO il Decreto dell'Assessorato alle Attività Produttive n. 1430 del 1.6.2010 con il quale il territorio del comune di Giarre è stato individuato tra le località ad economia turistica e città d'arte limitatamente all'anno 2010 e al periodo temporale compreso dall'1 giugno al 30 settembre per l'intero territorio comunale.

SENTITE le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione al c. 3 dell'art. 36 della legge 142/90.

RITENUTO di dover riorganizzare le ordinanze n. 175 del 8.10.2001 e n. 212 dell'11.12.2001 in materia di orari degli esercizi commerciali.

ORDINA

- 1) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07,00 alle ore 22,00 o alle ore 23,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 12 ore giornaliere. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'affissione, entro 30 giorni dalla data della presente, di un idoneo cartello d'informazione.
 - 2) Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano e la chiusura infrasettimanale dell'esercizio nei giorni: sabato pomeriggio gli articoli tecnici, lunedì mattina settore non alimentare, mercoledì pomeriggio settore alimentare.
 - 3) Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio restano chiusi in tutte le festività e le domeniche, possono derogare dalla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, il 1° novembre, dall'ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio, la domenica antecedente, o coincidente, con la festività di San Valentino, nei sette giorni antecedenti la domenica di Pasqua e per la festività del Santo Patrono. Devono restare chiusi il 25 dicembre, il 1° gennaio e la domenica di Pasqua.
 - 4) Per tutti coloro che violano le disposizioni della presente Ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 22, comma 2, L.R. n° 28 del 22.12.1999.
 - 5) Dall'osservanza degli orari stabiliti dalla presente Ordinanza restano esclusi le rivendite di cui all'art.14 comma 1, della L.R. n° 28 del 1999.
 - 6) Devono essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei lavoratori del settore commercio, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in particolare per quel che concerne il riposo infrasettimanale.
 - 7) Quanto disposto per l'apertura in deroga è inteso come facoltà e non come obbligo.
- Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si applicano le norme di legge vigenti e sono annullate tutte le precedenti ordinanze in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, 24 AGO, 2010

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

(Dott. Francesco Longo)



IL SINDACO

(Dott.ssa Conceita Sodano)